

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CEE) n. 1550/91 del Consiglio, del 3 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1991/1992)	1
*	Regolamento (CEE) n. 1551/91 del Consiglio, del 3 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1991/1992)	3
	Regolamento (CEE) n. 1552/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	6
	Regolamento (CEE) n. 1553/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	8
	Regolamento (CEE) n. 1554/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	10
	Regolamento (CEE) n. 1555/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	12
	Regolamento (CEE) n. 1556/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	14
	Regolamento (CEE) n. 1557/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	28
*	Regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	31
*	Regolamento (CEE) n. 1559/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi	40

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1560/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine	41
Regolamento (CEE) n. 1561/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/287/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT)** 45

91/288/CEE :

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT)** 47

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali (GU n. L 246 del 10.9.1990).....** 51
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi (GU n. L 246 del 10.9.1990)** 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/91 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1991

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia⁽¹⁾, prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate a dazio nullo per le polpe di albicocche originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1991 dal regolamento (CEE) n. 726/90⁽²⁾; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia⁽³⁾; che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4162/87⁽⁵⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente, che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocca senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	90	0

(1) Codice Taric: 2008 50 91*20

(1) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16.

(2) GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4.

(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

2. Nell'ambito di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 2573/87 in materia.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali

dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/91 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco⁽¹⁾, il Regno di Giordania⁽²⁾ e lo Stato di Israele⁽³⁾, dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁴⁾, prevedono nei rispettivi articoli che i fiori ed i boccioli di fiori freschi, recisi, dei codici NC specificati all'articolo 1, originari di detti paesi, beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, rispettivamente di 300, 50, 17 000 e 50 t; che tuttavia il contingente tariffario relativo a Cipro deve essere maggiorato annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù dell'articolo 18 del medesimo, e che per il periodo 1991/1992 ammonta pertanto a 65 t;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione per il Marocco, la Giordania ed Israele, e
- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del summenzionato protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda il contingente tariffario per Cipro;

considerando che nei limiti di tali contingenti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità:

- del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria⁽⁵⁾, del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabi-

lisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e il Portogallo con Israele⁽⁷⁾, per quanto riguarda i contingenti tariffari relativi a Marocco, Giordania e Israele, nonché,

- del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽⁸⁾, per quanto riguarda il contingente tariffario relativo a Cipro;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di tali contingenti solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele e della Giordania⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽¹⁰⁾, e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per le quali vengono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

⁽⁹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1992 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine	Volume contingente (t)	Dazio contingente (%)
09.1114	0603 10 51	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi: — dal 1° novembre al 31 maggio	Marocco	300	dal 1° novembre al 31 dicembre 1991: 4,2 dal 1° gennaio al 31 maggio 1992: 2,1 dal 1° giugno al 31 ottobre 1992: 3
	0603 10 53				
09.1152	0603 10 55		Giordania	50	
09.1306	0603 10 61				
	0603 10 65				
	0603 10 69	Israele	17 000		
09.1420		— dal 1° giugno al 31 ottobre	Cipro	65	dal 1° novembre al 31 dicembre 1991: 10,8 dal 1° gennaio al 31 maggio 1992: 9,3 dal 1° giugno al 31 ottobre 1992: 13,2
	0603 10 11				
	0603 10 13				
	0603 10 15				
	0603 10 21				
	0603 10 25				
	0603 10 29				

Nei limiti di detti contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e (CEE) n. 4162/87, per quanto concerne i contingenti del Marocco, della Giordania e d'Israele, e in conformità delle disposizioni in materia del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda il contingente relativo a Cipro.

2. La concessione del beneficio dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore

detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingente tariffario in questione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	131,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	195,00 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	195,00 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	158,65
1001 90 99	158,65
1002 00 00	152,46 ⁽⁶⁾
1003 00 10	145,76
1003 00 90	145,76
1004 00 10	135,16
1004 00 90	135,16
1005 10 90	131,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	131,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	142,18 ⁽⁴⁾
1008 10 00	35,50
1008 20 00	132,73 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,26 ⁽⁷⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	45,26
1101 00 00	236,81 ⁽⁸⁾
1102 10 00	228,15 ⁽⁸⁾
1103 11 10	315,89 ⁽⁸⁾
1103 11 90	253,94 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 giugno 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0,56	0,56	0
0712 90 19	0	0,56	0,56	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	1,49
1003 00 90	0	0	0	1,49
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,56	0,56	0
1005 90 00	0	0,56	0,56	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	2,65	2,65
1107 10 99	0	0	0	1,98	1,98
1107 20 00	0	0	0	2,31	2,31

REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1991****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 915/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/91 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (5)
1006 10 21	—	153,75	314,71
1006 10 23	211,76	137,57	282,34
1006 10 25	211,76	137,57	282,34
1006 10 27	211,76	137,57	282,34
1006 10 92	—	153,75	314,71
1006 10 94	211,76	137,57	282,34
1006 10 96	211,76	137,57	282,34
1006 10 98	211,76	137,57	282,34
1006 20 11	—	193,09	393,39
1006 20 13	264,69	172,86	352,92
1006 20 15	264,69	172,86	352,92
1006 20 17	264,69	172,86	352,92
1006 20 92	—	193,09	393,39
1006 20 94	264,69	172,86	352,92
1006 20 96	264,69	172,86	352,92
1006 20 98	264,69	172,86	352,92
1006 30 21	—	238,83	501,52 (6)
1006 30 23	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 25	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 27	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 42	—	238,83	501,52 (6)
1006 30 44	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 46	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 48	433,35 (7)	277,01	577,80 (8)
1006 30 61	—	254,71	534,12 (9)
1006 30 63	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 30 65	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 30 67	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 30 92	—	254,71	534,12 (9)
1006 30 94	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 30 96	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 30 98	464,56 (7)	297,35	619,41 (9)
1006 40 00	—	67,03	140,07

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3847/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1452/91 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 9 793 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITE A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N e O

1. **Azioni n. (1):** 116—181/91.
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario:** Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) Cile (6):**
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 3-4, B.1.
8. **Quantitativo globale:** 7 060 t.
9. **Numero di lotti:** 14
Lotto A: 450 t — Lotto H: 510 t
Lotto B: 625 t — Lotto I: 630 t
Lotto C: 195 t — Lotto K: 450 t
Lotto D: 589 t — Lotto L: 360 t
Lotto E: 416 t — Lotto M: 660 t
Lotto F: 630 t — Lotto N: 945 t
Lotto G: 165 t — Lotto O: 435 t
10. **Condizionamento e marcatura:** 2,5 kg (7) (8) (9) e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4 (B.2 e B.3).
Iscrizioni in lingua francese, inglese, portoghese, spagnola.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 24. 7 al 28. 8. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (10):** 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 8. 8 all'8. 9. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (11):** restituzione applicabile il 17 maggio 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

PARTITA P

1. **Azione n. (1):** 1357/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Honduras.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
Ambassade du Honduras, av. des Gallois, 3, B-1040 Bruxelles, tel. 734 00 00.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (1):**
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 3-4, B.1.
8. **Quantitativo globale:** 600 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg in contenitori e vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4 (B.2 e B.3).
Iscrizioni in lingua spagnola.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« A HONDURAS / PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Puerto Cortés.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15. 7 al 31. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 8. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. 8 al 15. 8. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 9. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 17 maggio 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

LOTTO Q

1. **Azione n. (1)**: 1358/90.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Honduras.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Ambassade du Honduras, av. des Gallois, 3, B-1040 Bruxelles, tel. 734 00 00.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, A.1.
8. **Quantitativo globale**: 600 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg in contenitori e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1-3 (A.2 e A.3).
Iscrizioni in lingua spagnola.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• A HONDURAS •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Puerto Cortés.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 15. 7 al 31. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura**: 31. 8. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (5)**: 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. 8 al 15. 8. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 9. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6)**: restituzione applicabile il 17 maggio 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

LOTTI R e S

1. **Azioni n. (1):** 1361/90 e 1362/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** Bolivia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ing. Enrique Vargas, Superintendente de AADAA, Calle Gen. Arteaga, 130, CP 1437 Arica (Chile), telex 22 10 43; tel. 52 780.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bolivia
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29.4.1991, pag. 3-4, B.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t.
9. **Numero di lotti:** 2 [R (1361/90): 400 t; S (1362/90): 600 t].
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4, (B.2 e B.3).
Iscrizioni in lingua spagnola.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
* A BOLIVIA / DISTRIBUCIÓN GRATUITA *.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
Arica — 1361/90 : Oruro
— 1362/90 : La Paz.
Oficinas responsables : Ofinaal, Prolongación Cordero, 223, San Jorge, La Paz / Ofinaal, Barrio Serv. Nac. Caminos, 76 Oruro.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 22. 7 al 31. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 13. 9. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall' 1. 8 al 15. 8. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 27.9.1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 17 maggio 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

LOTTO T

1. **Azione n. (1)**: n. 51/91.
2. **Programma**: 1991.
3. **Beneficiario**: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, Austria.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: UNRWA Field supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, tel. 82 80 93; telex 26194 UNRWA IL.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Israele.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (7)**:
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 3-4, B.1.
8. **Quantitativo globale**: 263 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (14) (15) (16) (17)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4, B.2 e B.3.
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• GIFT TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 20. 7 al 30. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura**: 15. 8. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 3. 8 al 13. 8. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 8. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile il 17 maggio 5. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

PARTITA U

1. **Azione n. (1):** 331/91.
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario:** UNHCR (M. Gaude) Case Postal 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, tel.: 22/739 84 80; telex: 412404 CH HCR.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
The UNHCR Regional Liaison Representative for Africa, Ground Floor, EEC Building — Bole Road, Higher 18, Kebele 26 — House n° 519001 — Addis Ababa, tel.: 00251-1-51 39 98 / 51 39 46.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5):**
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 3-4, B.1.
8. **Quantitativo globale:** 270 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6):** 25 kg e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4 (B.2 e B.3).
Iscrizioni in lingua spagnola.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« UNHCR PROGRAMME / FOR REGUGEEES / ETHIOPIA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Assab (7).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 20. 7 al 30. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 8. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (8):** 24. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 3. 8 al 13. 8. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 8. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** Restituzione applicabile il 17 maggio 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione (GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 15).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario, per ogni numero d'azione / numero di spedizione, un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero d'azione / numero di spedizione.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario per ogni numero d'azione / numero di spedizione.
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stack del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. de Keyzer & Schütz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (¹⁰) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹¹) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 365 giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose, da notificare obbligatoriamente.
- (¹²) Tutti i documenti devono essere vistati dalla rappresentanza diplomatica del Cile nel paese di origine del prodotto.
- (¹³) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (¹⁴) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telex (n. 135310, UNRWA A), alla divisione Forniture, UNRWA di Vienna, il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.
- (¹⁵) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione :
— certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie),
— certificato sanitario (1 originale + 2 copie),
— certificato di ispezione della quantità e del condizionamento (1 originale + 2 copie),
— un certificato dell'assenza di contaminazione radioattiva.

- (¹⁶) Ashdod: La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
- (¹⁷) Per condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori.
- (¹⁸) Da inserire nel contratto di noleggio:
- Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave.
- (¹⁹) La possibilità di opozione tra i porti di Assab e di Djibouti sussiste ancora e sarà tolta al più tardi nel momento in cui la nave entra nelle acque etiopiche.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	450	15	Prosalus	Bolivia	Acción nº 116/91 / Bolivia / Prosalus / 915503 / Sucre vía Arica / Destinado a la distribución gratuita
		120	AATM	Chile	Acción nº 117/91 / Chile / AATM / País de precedencia / Origine : ... / 911707 / Coyahique vía Valparaiso / Destinado a la distribución gratuita
		135	Caritas Spain	Ecuador	Acción nº 118/91 / Ecuador / Caritas Espanola / 916000 / Quito vía Guayaquil / Destinado a la distribución gratuita
		60	Caritas Belgica	Peru	Acción nº 119/91 / Peru / Caritas B / 910200 / Lima vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
		60	AATM	Peru	Acción nº 120/91 / Peru / AATM / 911708 / Arequipa vía Matarani / Destinado a la distribución gratuita
		15	SBLB	Peru	Acción nº 121/91 / Peru / SBLB / 914505 / Lima vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
		15	Caritas Denmark	Peru	Acción nº 122/91 / Peru / Caritas Denmark / 915800 / Lima vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
		30	Caritas Denmark	Peru	Acción nº 123/91 / Peru / Caritas Denmark / 915805 / Lima vía Callao / Destinado a la distribución gratuita
B	625	100	Caritas Belgica	Haiti	Action nº 124/91 / Haiti / Caritas B / 910204 / Port-au-Prince / Pour distribution gratuite
		405	Oxfam Belgium	Republica Dominicana	Acción nº 125/91 / Republica Dominicana / Oxfam B / 910802 / Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	CAM	Republica Dominicana	Acción nº 126/91 / Republicana Dominicana / CAM / 912004 / Barahona vía Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita
		60	Prosalus	Republica Dominicana	Acción nº 127/91 / Republicana Dominicana / Prosalus / 915518 / Ysura Azua vía Santo Domingo / Destinado a la distribución gratuita
C	195	135	Caritas France	Bénin	Action nº 128/91 / Bénin / Caritas France / 910500 / Bohicon via Cotonou / Pour distribution gratuite
		15	AATM	Bénin	Action nº 129/91 / Bénin / AATM / 911700 / Cotonou / Pour distribution gratuite
		30	Cinterad	Bénin	Action nº 130/91 / Bénin / Cinterad / 913403 / Cotonou / Pour distribution gratuite
		15	Prosalus	Bénin	Action nº 131/91 / Bénin / Prosalus / 915500 / Zagnanado via Cotonou / Pour distribution gratuite
D	589	—	CRS	Burkina Faso	Action nº 132/91 / Burkina Faso / Cathwel / 910100 / Quagadougou via Abidjan / Pour distribution gratuite
E	416	176	CRS	Burkina Faso	Action nº 133/91 / Burkina Faso / Cathwel / 910101 / Bobo-Dioulasso via Abidjan / Pour distribution gratuite
		240	Caritas Belgica	Burkina Faso	Action nº 134/91 / Burkina Faso / Caritas B / 910206 / Bobo-Dioulasso via Abidjan / Pour distribution gratuite
F	630	585	Caritas France	Burkina Faso	Action nº 135/91 / Burkina Faso / Caritas France / 910501 / Quagadougou via Abidjan / Pour distribution gratuite
		45	SSI	Burkina Faso	Action nº 136/91 / Burkina Faso / SSI / 913000 / Quahigouya via Abidjan / Pour distribution gratuite
G	165	30	AATM	Côte d'Ivoire	Action nº 137/91 / Côte d'Ivoire / AATM / 911702 / Abidjan / Pour distribution gratuite
		15	CRS	Gambia	Action No 138/91 / Gambia / Cathwel / 910109 / Kanifing via Banjul / For free distribution
		60	Caritas Italy	Guiné-Bissau	Acção nº 139/91 / Guiné-Bissau / Caritas I / 910601 / Bissau / Destinado a distribuição gratuita

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	Caritas France	Mali	Action n° 140/91 / Mali / Caritas France / 910506 / Gao via Abidjan / Pour distribution gratuite
		30	Caritas France	Mali	Action n° 141/91 / Mali / Caritas France / 910507 / Mopti via Abidjan / Pour distribution gratuite
		15	SSI	Mali	Action n° 142/91 / Mali / SSI / 913001 / Bamako via Abidjan / Pour distribution gratuite
H	510	—	SSI	Niger	Action n° 143/91 / Niger / SSI / 913002 / Niamey via Lomé / Pour distribution gratuite
I	630	45	Cinterad	Niger	Action n° 144/91 / Niger / Cinterad / 913400 / Niamey via Cotonou / Pour distribution gratuite
		15	Prosalus	Sierra Leone	Action No 145/91 / Sierra Leone / Prosalus / 915517 / Lunsar via Freetown / For free distribution
		15	AATM	Togo	Action n° 146/91 / Togo / AATM / 911709 / Dapaong via Lomé / Pour distribution gratuite
		60	AATM	Togo	Action n° 147/91 / Togo / AATM / 911710 / Lomé / Pour distribution gratuite
		45	SBLB	Togo	Action n° 148/91 / Togo / SBLB / 914501 / Dapaong via Lomé / Pour distribution gratuite
		45	DKW	Angola	Acção n° 149/91 / Angola / DKW / 912300 / Luanda / Destinado a distribuição gratuita
		90	Oikos	Angola	Acção n° 150/91 / Angola / Oikos / 916700 / Malanje via Luanda / Destinado a distribuição gratuita
		15	Caritas France	Congo	Action n° 151/91 / Congo / Caritas France / 910503 / Pointe-Noire / Pour distribution gratuite
		15	Caritas France	Congo	Action n° 152/91 / Congo / Caritas France / 910504 / Nkayi via Pointe-Noire / Pour distribution gratuite
		45	Caritas France	Congo	Action n° 153/91 / Congo / Caritas France / 910505 / Brazzaville via Pointe-Noire / Pour distribution gratuite
		15	SBLB	Congo	Action n° 154/91 / Congo / SBLB / 914500 / Pointe-Noire / Pour distribution gratuite
		30	AATM	République centrafricaine	Action n° 155/91 / République centrafricaine / AATM / 911701 / Bangui via Douala / Pour distribution gratuite

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	PDF	République centrafricaine	Action n° 156/91 / République centrafricaine / PDF / 917100 / Bouar via Douala / Pour distribution gratuite
		15	Caritas France	Tchad	Action n° 157/91 / Tchad / Caritas France / 910508 / Moundou via Douala / Pour distribution gratuite
		15	Caritas France	Tchad	Action n° 158/91 / Tchad / Caritas France / 910509 / Sarh via Douala / Pour distribution gratuite
		150	CIM	Zaïre	Action n° 159/91 / Zaïre / CIM / 911800 / Lubumbashi via Matadi / Pour distribution gratuite
K	450	15	WCC	Madagascar	Action n° 160/91 / Madagascar / WCC / 910700 / Antananarivo via Toamasina / Pour distribution gratuite
		60	AATM	Madagascar	Action n° 161/91 / Madagascar / AATM / 911703 / Toamasina / Pour distribution gratuite
		60	AATM	Madagascar	Action n° 162/91 / Madagascar / AATM / 911704 / Fianarantsoa via Toamasina / Pour distribution gratuite
		15	AATM	Madagascar	Action n° 163/91 / Madagascar / AATM / 911705 / Antalaha via Toamasina / Pour distribution gratuite
		30	AATM	Madagascar	Action n° 164/91 / Madagascar / AATM / 911706 / Toliary / Pour distribution gratuite
		120	CAM	Madagascar	Action n° 165/91 / Madagascar / CAM / 912000 / Toliary / Pour distribution gratuite
		60	CAM	Madagascar	Action n° 166/91 / Madagascar / CAM / 912001 / Ambatondrazaka via Toamasina / Pour distribution gratuite
		30	Caritas France	Madagascar	Action n° 167/91 / Madagascar / Caritas France / 914200 / Tolagnaro via Toamasina / Pour distribution gratuite
		60	Caritas France	Madagascar	Action n° 168/91 / Madagascar / Caritas France / 914201 / Ihosy via Toamasina / Pour distribution gratuite
L	360	60	Caritas France	Moçambique	Acção n° 169/91 / Moçambique / Caritas France / 914202 / Matola via Maputo / Destinado a distribuição gratuita
		60	Caritas France	Moçambique	Acção n° 170/91 / Moçambique / Prosalus / 915512 / Beira / Destinado a distribuição gratuita
		240	Caritas Belgica	Rwanda	Action n° 171/91 / Rwanda / Caritas B / 910203 / Kigali via Mombasa / Pour distribution gratuite

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M	660	30	CAM	Bangladesh	Action No 172/91 / Bangladesh / CAM / 912005 / Chittagong / For free distribution
		30	CAM	Bangladesh	Action No 173/91 / Bangladesh / CAM / 912006 / Chittagong / For free distribution
		600	CAM	India	Action No 174/91 / India / CAM / 912002 / Bombay / For free distribution
N	945	150	CAM	India	Action No 175/91 / India / CAM / 912003 / Sultans Battery via Madras / For free distribution
		555	GFSS	India	Action No 176/91 / India / GFSS / 913500 / Bombay / For free distribution
		30	SBLB	India	Action No 177/91 / India / SBLB / 914502 / Manapparai via Tuticorin / For free distribution
		60	SBLB	India	Action No 178/91 / India / SBLB / 914503 / Tiruchirapalli via Tuticorin / For free distribution
		150	SBLB	India	Action No 179/91 / India / SBLB / 914504 / Ottapidaram via Tuticorin / For free distribution
O	435	180	CRS	Pakistan	Action No 180/91 / Pakistan / Cathwel / 910112 / Karachi / For free distribution
		255	Oxfam Belgium	Vietnam	Action No 181/91 / Vietnam / Oxfam B / 910800 / Ho Chi Minh For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/91 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 1991
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1070/91⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la

Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1627/89 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 46.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
France	×	×	×		×	×
Italia		×	×			
Luxembourg						×

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 2 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 2

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (2)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 2

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

In artikel 1, lid 2 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 2 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros Medlemsstat eller region Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους Member States or regions of a Member State États membres ou régions d'États membres Stati membri o regioni di Stati membri Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoría A			Categoría C		
	U	R	O	U	R	O
Ireland				x	x	x
Great Britain				x	x	x
North Ireland				x	x	x
Belgique/België	x	x	x			
Danmark		x	x			
Deutschland	x	x				
Luxembourg		x	x			
Nederland		x				
España	x	x	x			

REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/90⁽⁴⁾, è stato più volte modificato; che ai fini di una maggiore chiarezza e in occasione di nuove modifiche è opportuno procedere alla rifusione della normativa in materia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A di tale regolamento, ottenuti a partire da ortofrutticoli raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁶⁾, ha stabilito le regole generali del regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime, occorre definire i prodotti che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che, per agevolare il funzionamento del regime di aiuti, è opportuno che ciascun trasformatore che intenda beneficiare del regime stesso sia conosciuto dalle autorità; che i trasformatori devono comunicare alle autorità i dati necessari per garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti tra i produttori e i trasformatori; che occorre specificare i dati che devono figurare nei contratti ai fini del regime di aiuti;

considerando che, per garantire la continuità dell'approvvigionamento ai trasformatori, occorre che tali contratti vengano conclusi anteriormente ad una determinata data; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, le parti contraenti devono poter aumentare, mediante clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti nel contratto;

considerando che il raccolto di pomodori dipende dall'estensione della superficie coltivata e di conseguenza può presentare consistenti variazioni da un anno all'altro; che i quantitativi disponibili per la trasformazione sono pertanto soggetti a fluttuazioni; che, per incoraggiare i produttori ad individuare le reali esigenze dell'industria in modo da organizzare le proprie attività di conseguenza, è necessario istituire un sistema di contratti preliminari; che tali contratti devono essere conclusi prima dell'inizio del periodo di piantagione, in modo che vengano messi a dimora solo i quantitativi per i quali è previsto uno sbocco nell'industria di trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾, si intende per fatto generatore il fatto tramite il quale viene raggiunta la finalità economica dell'operazione; che il fatto generatore del credito relativo all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati ha luogo quando viene effettuata la trasformazione; che, potendo i contratti di trasformazione essere conclusi per un periodo di parecchi mesi, è difficile determinare la data esatta in cui è stata trasformata ciascuna partita; che pertanto, onde garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuti alla produzione, per il calcolo degli importi in moneta nazionale dev'essere utilizzato il tasso di conversione applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto;

considerando che, a motivo della connessione tra l'aiuto alla produzione e il prezzo minimo da pagare al produttore, il tasso di conversione applicabile a detto prezzo dev'essere uguale a quello applicabile all'aiuto alla produzione;

considerando che il numero di domande di aiuto presentate dal trasformatore dev'essere determinato secondo le modalità di trasformazione; che nelle domande di aiuto devono figurare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo dell'aiuto da pagare al trasformatore; che nel settore

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

delle uve secche, per garantire l'efficacia del regime di aiuto alla produzione contemplato all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 e per tener conto delle difficoltà particolari incontrate in tale settore, è opportuno prevedere la possibilità di presentare ogni mese una domanda di aiuto per i quantitativi effettivamente trasformati; che tuttavia l'aiuto è versato ai trasformatori unicamente per i quantitativi acquistati, senza tener conto dei quantitativi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1206/90;

considerando che, per compensare gli oneri a carico dei trasformatori dei prodotti a base di pomodori, è opportuno prevedere un pagamento anticipato di una parte dell'aiuto alla produzione; che il pagamento anticipato dev'essere subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i trasformatori devono essere obbligati a tener aggiornata un'adeguata documentazione ed essere sottoposti a tutte le misure d'ispezione e di controllo ritenute necessarie;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nella gestione del regime di aiuti alla produzione, sono necessarie sia più severe disposizioni in materia di controllo, prevedendo che le verifiche vengano effettuate su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto, sia più onerose conseguenze finanziarie per i trasformatori che violino discipline in materia, in particolare nel caso di false dichiarazioni;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire sia il regolamento (CEE) n. 1599/84, sia il regolamento (CEE) n. 3688/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, relativo alle domande di aiuto alla produzione per le uve secche⁽¹⁾; che occorre pertanto abrogare detti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, sono:

- a) « pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta » le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 91 e ex 2008 70 99;
- b) « pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo naturale di frutta » le pere delle varietà Williams o Rocha, intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99;
- c) « prugne secche reidratate » le prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente », debitamente trattate o trasformate, comprese nel codice NC ex 0813 20 00, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;
- d) « uve secche » l'uva sultanina, l'uva secca di Corinto e l'uva secca della varietà Moscatel, debitamente trattate o trasformate, comprese nel codice NC ex 0806 20, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;
- e) « fichi secchi » i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, compresi nel codice NC 0804 20 90, condizionati in idonei contenitori e pronti per il consumo umano;
- f) « uve secche non trasformate » e « fichi secchi non trasformati » le uve secche e i fichi secchi che non sono stati trattati in modo da poter essere immessi direttamente in consumo;
- g) « pomodori pelati interi congelati » i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, congelati, condizionati in idonei contenitori, compresi nel codice NC ex 0710 80 70, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;
- h) « pomodori pelati non interi congelati » pezzi di pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0710 80 70;

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 25.

- j) « pomodori pelati interi conservati » i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, compresi nel codice NC ex 2002 10 10, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente la forma ;
- k) « pomodori pelati non interi conservati » pomodori pelati in pezzi o parzialmente trituriati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati e compresi nel codice NC ex 2002 10 10 ;
- l) « fiocchi di pomodoro » i fiocchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0712 90 30 ;
- m) « succo di pomodoro » il succo ottenuto da pomodori freschi, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente — eventualmente previa concentrazione — un tenore di estratto secco inferiore al 12 %, condizionato in contenitori ermeticamente sigillati e compreso nei codici NC ex 2002 90 10, 2009 50 10 e 2009 50 90 ;
- n) « concentrato di pomodoro » il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionato in idonei contenitori, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 12 %, compreso nei codici NC ex 2002 90 30 e 2002 90 90. Tuttavia talune preparazioni di concentrato, aventi un tenore di estratto secco non superiore al 18 %, possono contenere bucce e semi fino ad un massimo del 4 % del peso del prodotto ;
- o) « sciroppo di zucchero » un liquido costituito da acqua mescolata a zucchero con un tenore totale di zucchero determinato dopo omogeneizzazione non inferiore al 14 % nel caso della frutta sciroppata ;
- p) « pomodori non pelati interi conservati » i pomodori non pelati interi delle varietà Roma e affini o di varietà rotonde che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, addizionati o di una salamoia leggera (preparazione al naturale) o di purea di pomodoro (preparazione sotto forma di purea o di succo), il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto, e compresi nel codice NC ex 2002 10 90 ;
- q) « pomodori non pelati conservati non interi » i pomodori in pezzi o in frammenti delle varietà Roma e affini o di varietà rotonde, passati a un setaccio a maglie larghe, anche leggermente concentrati, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, aventi un tenore di materia secca compresa tra il 4,5 % e il 14 % e compresi nel codice NC 2002 10 90 ;

r) « succo naturale di frutta » un liquido di copertura, avente almeno 10,5° Brix, composto unicamente da succhi ottenuti da frutti con processi meccanici, fermentescibili ma non fermentati, o di succhi ottenuti da succhi di frutta concentrati mediante reintegro della percentuale d'acqua allontanata al momento della concentrazione, quale definito dalla direttiva 75/726/CEE del Consiglio (¹), senza aggiunta di zuccheri.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c) non comprendono quelli cotti negli zuccheri o canditi di cui al codice NC 2006 00, e poi ricoperti con un liquido di copertura di zucchero, né le puree di frutta e altre preparazioni analoghe.

4. Nel caso del succo di pomodoro e del concentrato di pomodoro da aggiungere ai pomodori conservati, deve trattarsi di prodotti che non sono stati né saranno oggetto di domande di aiuto alla produzione. Il peso del succo di pomodoro e del concentrato di pomodoro addizionati ai prodotti di cui sopra va incluso nel peso netto dei pomodori pelati o non pelati.

TITOLO II

Comunicazioni dei trasformatori

Articolo 2

I trasformatori che intendono beneficiare del regime di aiuti fanno pervenire le informazioni per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri non oltre il 15 gennaio dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto, comunicando nel contempo tutte le informazioni richieste dagli Stati membri necessarie alla gestione e al controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono stabilire :

- a) che le informazioni vengano fornite soltanto dai nuovi trasformatori, qualora siano già acquisite le necessarie informazioni relative agli altri trasformatori, e
- b) che le comunicazioni si riferiscano ad una sola campagna di commercializzazione, a più campagne o ad un periodo indeterminato.

Articolo 3

1. Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori comunicano alle autorità competenti la settimana in cui iniziano la trasformazione. La relativa comunicazione scritta deve pervenire alle autorità competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio della trasformazione. Tale obbligazione si dà per adempiuta quando l'operatore prova di aver inviato detta comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine sopra indicato.

(¹) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni anche dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali le autorità competenti non ritengono di poter eseguire i dovuti controlli sull'esistenza dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

Articolo 4

I trasformatori di cui all'articolo 2 comunicano ogni anno all'organismo designato dagli Stati membri:

a) entro l'8 aprile:

- i) il quantitativo di fichi secchi non venduti,
- ii) il quantitativo di fichi secchi non trasformati, in giacenza il 1° aprile dello stesso anno, e
- iii) il quantitativo di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile.

I prodotti devono essere ripartiti per categoria;

b) entro l'8 giugno:

- i) il quantitativo di uve secche non vendute,
- ii) il quantitativo di uve secche non trasformate, in giacenza al 1° giugno dello stesso anno, e
- iii) il quantitativo di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1° giugno.

I prodotti devono essere ripartiti per categoria;

c) entro l'8 giugno:

- i) il quantitativo di prugne secche reidratate ripartito tra prugne vendute e prugne invendute,
- ii) il quantitativo di prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente » in giacenza il 1° giugno dello stesso anno, e
- iii) il quantitativo di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1° giugno;

d) entro il 20 gennaio il quantitativo di altri prodotti finiti soggetti al regime di aiuti alla produzione, in giacenza il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il quantitativo è ripartito in prodotti venduti e invenduti, nonché in prodotti per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, se possibile, in prodotti che hanno o meno beneficiato dell'aiuto;

e) entro il 1° novembre:

- i) il quantitativo di pesche fresche acquistato durante il periodo di consegna di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e che figura nei registri delle materie prime;
- ii) il quantitativo di pomodori freschi acquistato prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figura nei registri delle materie prime, nonché il quantitativo di pomodori freschi che dovrebbe essere

consegnato nel corso della parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

- iii) il quantitativo di pere fresche acquistato prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figura nei registri delle materie prime, nonché il quantitativo di pere fresche che dovrebbe essere consegnato durante la parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- iv) il quantitativo di prodotti finiti ottenuto o che si prevede sia ottenuto dal quantitativo di prodotti freschi di cui ai punti i), ii) e iii).

Il quantitativo che dev'essere comunicato ai sensi dei punti i), ii) e iii) è il quantitativo utilizzato o destinato ad essere utilizzato ai fini della trasformazione in prodotti finiti e per il quale è stato o sarà richiesto l'aiuto alla produzione.

Il quantitativo che dev'essere comunicato ai sensi del punto iv) è ripartito, per quanto concerne i prodotti a base di pomodori, tra:

- concentrato di pomodoro, convertito in concentrato o tenore in peso di materia secca uguale o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %;
- pomodori pelati interi in scatola della varietà San Marzano;
- pomodori pelati interi in scatola della varietà Roma o di varietà affini;
- altri prodotti a base di pomodori.

TITOLO III

Contratti preliminari

Articolo 5

1. Per quanto riguarda i pomodori, entro il 16 febbraio di ogni anno viene concluso un contratto preliminare tra le parti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86. Il contratto preliminare reca un numero di identificazione e vi figurano almeno le indicazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché la superficie coltivata a pomodori e il quantitativo stimato del raccolto corrispondente a tale superficie.

2. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette copia del contratto preliminare all'organismo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo che essa pervenga a tale organismo entro il 25 febbraio dell'anno in cui il contratto medesimo è stato stipulato.

Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, i contratti di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, che riguardano i pomodori, sono validi solo se coprono il quantitativo globale di pomodori raccolti sulla superficie

prevista nel contratto preliminare o il quantitativo ivi indicato come raccolto stimato. Il contratto di trasformazione menziona il numero del contratto preliminare.

4. Qualora il contratto preliminare di cui al paragrafo 1 venga stipulato tra un'unione o un'associazione riconosciuta di trasformatori e un'unione od un'associazione riconosciuta di produttori, le autorità competenti dispongono di un elenco, o possono avervi accesso, in cui figurano il nome e l'indirizzo di tutti i produttori e trasformatori parti contraenti, nonché i riferimenti catastali — o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo — delle superfici nelle quali i produttori raccogliano i pomodori oggetto del contratto.

TITOLO IV

Contratti di trasformazione

Articolo 6

1. Ogni contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, in appresso denominato «contratto di trasformazione», è concluso per iscritto. Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro.

2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, è «produttore» una persona giuridica o fisica che produce nella propria azienda le materie prime destinate alla trasformazione.

3. Il contratto di trasformazione contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta;
- b) nome e indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori riconosciuta;
- c) quantità di materie prime considerate;
- d) programma di conferimento al trasformatore;
- e) prezzo da pagare alla controparte per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono indicati separatamente.

4. Per quanto riguarda i pomodori, sono specificati nel contratto i prodotti finiti da ottenere. È ammessa la facoltà di indicare che i pomodori possono essere impiegati per la fabbricazione di vari prodotti trasformati a base di pomodori, ma in tali casi i contratti devono fissare il prezzo da versare in funzione dei possibili impieghi dei pomodori.

5. Le autorità competenti possono, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze e in particolare quando i pomodori hanno subito un deterioramento dopo essere stati presi in consegna dal trasformatore, autorizzare il

trasformatore a utilizzare i pomodori per la trasformazione in un prodotto finito differente da quello previsto nel contratto di trasformazione, a condizione che il prezzo pagato o da pagarsi al produttore sia almeno uguale al prezzo minimo fissato per i pomodori destinati alla trasformazione nel prodotto finito effettivamente ottenuto e che il prezzo indicato nel contratto sia rispettato.

6. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di trasformazione, segnatamente per quanto riguarda i termini, le condizioni di pagamento del prezzo minimo e il risarcimento dei danni per i casi in cui il trasformatore o il produttore non adempia agli obblighi previsti dal contratto.

Articolo 7

Qualora il produttore agisca anche come trasformatore, il contratto di trasformazione si ritiene concluso quando è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni:

- l'estensione totale della superficie su cui sono state coltivate le materie prime, con i relativi riferimenti catastali o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo;
- una stima del raccolto totale;
- la quantità destinata alla trasformazione;
- il programma di conferimento alla trasformazione.

Articolo 8

1. I contratti di trasformazione sono conclusi:

- anteriormente al 10 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo dal 1° luglio al 15 novembre, nonché per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo dal 1° luglio al 15 ottobre;
- anteriormente al 25 agosto per le pere Williams e Rocha che devono essere consegnate all'industria nel periodo dal 15 luglio al 15 dicembre, nonché per le prugne secche ottenute dalle «prugne d'Ente» che devono essere consegnate all'industria nel periodo dal 5 settembre al 31 dicembre.

Tuttavia, gli Stati membri possono anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori.

2. Nei periodi di consegna di cui al paragrafo 1, i contraenti possono decidere, mediante clausole aggiuntive scritte, di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto.

Tali clausole devono essere stipulate entro:

- il 15 settembre per i pomodori,
- il 15 agosto per le pesche,
- il 15 settembre per le pere Williams e Rocha,
- il 15 novembre per le prugne secche ottenute dalle «prugne d'Ente».

Le clausole devono avere ad oggetto non più del 20 % delle quantità iniziali previste nei contratti. Tuttavia, per le « prugne d'Ente » secche tale limite è fissato al 30 %.

3. Qualora il prezzo minimo che deve essere pagato al produttore per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 21 giorni prima della pertinente data indicata al paragrafo 1, la data ultima per la conclusione dei contratti per il prodotto in questione è — in deroga al disposto del paragrafo 1 — il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale prezzo.

4. I contratti di trasformazione concernenti le uve secche e i fichi secchi possono essere conclusi durante l'intera campagna rispettiva. L'adeguamento mensile del prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, deve essere determinato in base alla data effettiva della spedizione da parte del produttore.

Articolo 9

1. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette una copia di ciascun contratto di trasformazione, e delle eventuali clausole aggiuntive scritte, all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e, se del caso, all'organismo dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto.

2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono accettare i contratti di trasformazione e le clausole aggiuntive scritte pervenuti alle autorità competenti ad una data successiva, a condizione che sussistano fondati motivi e che siffatta accettazione sia compatibile con le finalità del regime di aiuti e non pregiudichi la possibilità di controlli.

TITOLO V

Materie prime

Articolo 10

Le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana e mercantile ed idonee alla trasformazione. Inoltre, i fichi secchi e le uve secche non trasformati e le prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente » devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia.

TITOLO VI

Tassi di conversione

Articolo 11

1. Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, si considera che il fatto generatore del diritto

all'aiuto alla produzione abbia avuto luogo il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto di cui trattasi.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo, fissato in ecu, è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto di cui trattasi.

TITOLO VII

Domande di aiuto

Articolo 12

1. Il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. Per i fichi secchi il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto :

- a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di novembre,
- b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di febbraio,
- c) la terza per i prodotti trasformati sino alla fine di maggio,
- d) la quarta per i prodotti trasformati o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate entro 30 giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera d) deve essere presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva.

Per quanto riguarda le uve secche, il trasformatore può introdurre una domanda di aiuto mensile, relativa alle uve secche trasformate entro la fine del mese che precede la presentazione della domanda. Le domande di aiuto debbono essere presentate entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di trasformazione.

3. Per le prugne secche reidratate il trasformatore presenta tre domande di aiuto per ogni campagna :

- a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre ;
- b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di aprile ;
- c) la terza per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, e la terza entro il 30 novembre della campagna successiva.

4. Per ciascuno degli altri prodotti per i quali sia fissato un tasso determinato dell'aiuto, è presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato entro il 1° febbraio della campagna di cui trattasi.

Per i prodotti a base di pomodori, una copia della domanda di aiuto definita nell'articolo 14, paragrafo 1, dev'essere trasmessa dal trasformatore ad un ufficio centrale designato dallo Stato membro in questione, sempreché l'organismo designato di cui al paragrafo 1 del presente articolo non proceda al trattamento di tutte le domande di aiuto presentate in detto Stato membro.

5. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo le date limite stabilite dal presente articolo, se ciò non implica conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

Articolo 13

1. In ordine ai prodotti a base di pomodori, il trasformatore può presentare entro il 30 novembre, e durante ciascuna campagna di commercializzazione, una domanda di aiuto anticipato. La domanda di aiuto deve recare i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il peso netto dei prodotti finiti trasformati nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, ripartiti in base al tasso di aiuto ad essi afferente;
- c) il peso netto dei pomodori utilizzati per la trasformazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);
- d) il quantitativo di pomodori per i quali i produttori hanno già riscosso un prezzo non inferiore al prezzo minimo, nonché gli estremi dei contratti conclusi cui i produttori stessi si riferiscono;
- e) una dichiarazione con cui il trasformatore precisa che i prodotti di cui alla lettera b) sono conformi alle norme di qualità stabilite dalla Comunità.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma.

Tuttavia, se termina la sua campagna di produzione prima del 31 ottobre, il trasformatore può presentare la domanda di aiuto anticipato al più presto il 10 ottobre.

2. L'aiuto alla produzione per i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di pomodori freschi di cui al paragrafo 1, lettera d), è versato al trasformatore. L'importo versato non può, tuttavia, superare il 65 % dell'aiuto alla produzione afferente al quantitativo totale del prodotto finito indicato nella domanda di aiuto anticipato. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso dell'importo equivalente all'aiuto versato, maggiorato del 10 %.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è incamerata per intero in caso di mancata presentazione da parte del trasformatore della domanda di aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 4. Inoltre, la cauzione è incamerata proporzio-

nalmente all'aiuto relativo al 65 % del prodotto finito indicato nella domanda di aiuto anticipato per il quale si accerti, prima del pagamento dell'aiuto alla produzione in base alla domanda presentata a norma dell'articolo 14, che il quantitativo in questione non poteva essere ammesso al beneficio dell'aiuto alla produzione alla data del 31 ottobre.

4. Fermo restando il disposto del paragrafo 3, la cauzione è svincolata in caso di versamento, da parte delle autorità competenti, dell'aiuto alla produzione in base alla domanda di aiuto di cui all'articolo 14.

5. In caso di applicazione delle disposizioni del presente articolo, i dati ed i documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, devono riferirsi alla produzione globale del trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione e dalle domande di aiuto deve risultare che è stata presentata una domanda di aiuto anticipato.

Articolo 14

1. La domanda di aiuto deve recare:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo il tasso di aiuto ad essi afferente;
- c) il peso netto delle materie prime utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera b);
- d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesti che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

- a) delle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dalla controparte contraente, dalle quali risulti che questi ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo, o
- b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha corrisposto o accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo. Le fatture e le dichiarazioni del produttore di cui sopra debbono recare i riferimenti dei contratti corrispondenti.

3. La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata da un documento prescritto dalle autorità competenti, dal quale risulti che i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, da non trasformare per il consumo umano, sono stati distrutti o trasformati per impieghi diversi dal consumo umano oppure consegnati ad organismi riconosciuti dagli Stati membri. Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dell'impegno scritto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

TITOLO VIII

Controlli

Articolo 15

1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno :

- a) le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nell'azienda, precisando quali sono oggetto di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte, e i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite ;
- b) il peso di ciascuna partita, nonché il nome e l'indirizzo della controparte contraente ;
- c) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto ;
- d) per ciascuna partita, le quantità e i prezzi dei prodotti che lasciano lo stabilimento del trasformatore, specificando il destinatario. Le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati di cui trattasi.

2. Il trasformatore conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte.

3. Il trasformatore è sottoposto alle misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano a queste di svolgere le operazioni di controllo da esse reputate necessarie. Se il controllo o l'ispezione previsti non possono essere eseguiti per causa imputabile al trasformatore e malgrado l'ingiunzione di rendere possibile tale controllo o tale ispezione, nessun aiuto è versato per la campagna in questione.

Articolo 16

1. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti esaminano i registri dei trasformatori ed effettuano in loco controlli per sondaggio su un numero di domande d'aiuto equivalente almeno al 15 % dei quantitativi di prodotti finiti in questione, allo scopo di verificare, in particolare :

- a) se i prodotti finiti per i quali può essere chiesto l'aiuto alla produzione sono conformi alle vigenti norme di qualità. Qualora l'analisi effettuata sui campioni ufficialmente prelevati dia risultati che differiscono dai risultati indicati nel registro del trasformatore e riveli che non sono state rispettate le norme minime di qualità comunitarie, nessun aiuto verrà versato per la trasformazione di cui trattasi ;

b) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto ;

c) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito ;

d) se le materie prime sono conformi alle norme di qualità.

2. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre a controlli per sondaggio :

- a) del peso delle materie prime consegnate presso gli impianti di trasformazione,
- b) delle firme che figurano sulle fatture di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate.

3. Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di un successivo controllo da parte delle autorità competenti, né le eventuali conseguenze che possono derivare dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione e per prevenire e reprimere le frodi contro il regime stesso.

5. Se un aiuto è stato riscosso o versato indebitamente, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino alla data del recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

Articolo 17

Ove si accerti che l'aiuto alla produzione per un dato prodotto, chiesto da un trasformatore per una determinata campagna di commercializzazione, supera l'ammontare dovuto, e sempre che il divario sia imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o ad una negligenza del trasformatore, l'ammontare citato viene ridotto :

- del 10 % se il divario è compreso tra il 5 e il 10 % dell'ammontare stesso ;
- del 40 % se il divario è compreso tra il 10 e il 30 %.

Se il divario è superiore al 30 %, non viene concesso alcun aiuto alla produzione per la campagna in questione e il trasformatore perde inoltre ogni diritto ad aiuti alla produzione per la campagna successiva.

Nel caso in cui l'aiuto alla produzione sia già stato corrisposto, lo Stato membro interessato recupera gli importi versati nella misura in cui superino l'ammontare finanziario dovuto ridotto come sopra indicato, fermi restando gli interessi menzionati all'articolo 16, paragrafo 5.

TITOLO IX

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 18

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione :

a) entro il 1° aprile di ogni anno :

- i) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti, ad esclusione delle uve secche, delle prugne secche reidratate e dei fichi secchi, per i quali è stata presentata domanda di aiuto,
- ii) la quantità totale di materie prime che, secondo quanto indicato nelle domande di aiuto, sono state usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto i),
- iii) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti di cui al punto i) in giacenza il 31 dicembre dell'anno precedente, ripartiti in prodotti venduti e prodotti invenduti.

I quantitativi totali devono essere ripartiti per prodotti per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione ;

b) entro il 15 giugno di ogni anno :

- i) la quantità totale di uve secche, fichi secchi e prugne secche reidratate, ottenuta nella campagna di commercializzazione in corso, trasformata e venduta anteriormente al 1° giugno dello stesso anno,
- ii) la quantità totale di uve secche, fichi secchi e prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente », non trasformata, e la quantità totale di tali prodotti trasformata e non venduta, in giacenza al 1° giugno dello stesso anno.

I quantitativi totali di tali prodotti, trasformati o meno, devono essere ripartiti per categorie di qualità ;

c) entro il 1° dicembre di ogni anno, il raccolto stimato di :

- i) uva sultanina,
- ii) uva secca di Corinto,
- iii) uva secca della varietà Moscatel,
- iv) fichi secchi,
- v) prodotti freschi di cui all'articolo 4, lettera e), utilizzati o destinati ad essere utilizzati ai fini della trasformazione nei prodotti finiti specificati nella

stessa lettera e). La quantità totale dei prodotti deve essere ripartita secondo i prodotti finiti da fabbricare ;

d) entro il 1° dicembre di ogni anno, la produzione stimata, nella campagna di commercializzazione in corso, di :

- i) concentrato di pomodoro,
- ii) pomodori pelati interi in scatola, ripartiti in :
 - pomodori pelati della varietà San Marzano, e
 - pomodori della varietà Roma o di varietà affini,
- iii) altri prodotti a base di pomodori,
- iv) pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta,
- v) pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo naturale di frutta ;

e) entro il 1° gennaio di ogni anno :

- i) il quantitativo totale di uve secche, ripartito in uve secche di Corinto, uve sultanine e uve secche della varietà Moscatel e di fichi secchi per i quali sono state presentate domande di aiuto ;
- ii) il quantitativo totale delle materie prime che, secondo quanto indicato nella domanda di aiuto, sono state utilizzate per la trasformazione dei prodotti di cui al punto i).

TITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 19

I regolamenti (CEE) n. 1599/84 e (CEE) n. 3688/90 sono abrogati. Tuttavia, essi restano applicabili sino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 di ciascun prodotto.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 ⁽⁴⁾, ha esteso alle conserve di ananassi l'applicazione di talune norme relative all'aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati; che è opportuno aggiornare i riferimenti utilizzati nel regolamento (CEE) n. 2077/85 a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e della modifica dalla nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/91 ha stabilito le nuove modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali misure devono essere estese anche alle conserve di ananassi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 è sostituito dal seguente :

« Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, sono « conserve di ananassi » gli ananassi interi o in pezzi, privi della buccia e della parte centrale dura, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in recipienti ermeticamente sigillati, con liquido di copertura di sciroppo di zucchero, aventi, previa omogeneizzazione, un tenore globale di zuccheri non inferiore al 14 % e contemplati nei codici NC 2008 20 51, 2008 20 59, 2008 20 71 e 2008 20 79.

2. Per la concessione dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi, si applicano gli articoli 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, paragrafo 1, 14, 15, 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 1991 per gli scambi col Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi di alcuni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 840/91⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno 1991 è emerso che il quantitativo massimo previsto per il

secondo trimestre è stato superato per le carni bovine fresche e refrigerate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine fresche e refrigerate:

- 1) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1991 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 47,36 %;
- 2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 3 giugno 1991 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/91 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1547/91 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1547/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1547/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	25,00
	05	24,00
	06	30,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	24,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	25,00
	06	102,50
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	119,00
1101 00 00 130	01	105,00
1101 00 00 150	01	97,00
1101 00 00 170	01	90,00
1101 00 00 180	01	80,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	119,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	150,00
1103 11 10 200	01	150,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	119,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1991

sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT)

(91/287/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE ⁽⁴⁾ postula l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 ⁽⁵⁾, il Consiglio preconizza l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettroma-

gnetica ⁽⁶⁾, è applicabile e che si deve prestare una particolare attenzione a evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali esse operano sono estremamente diversi e possono non consentire di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto della norma europea di telecomunicazione (ETS) deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea nonché consentire agli utenti che dispongano di un determinato servizio basato sulla tecnologia DECT in uno Stato membro di accedere, se del caso, a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) offre un'importante opportunità di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che secondo l'ETSI la banda di frequenza richiesta dal DECT nelle zone ad alta intensità è di 20 MHz;

⁽¹⁾ GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 91, pag. 97 e

GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 78.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 172.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha raccomandato per il DECT la banda comune europea di frequenza 1880-1900 MHz riconoscendo che lo sviluppo del DECT potrebbe richiedere uno spettro di frequenza supplementare;

considerando che si deve tener conto di ciò nella preparazione della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC) del 1992;

considerando che, successivamente alla data di assegnazione della banda di frequenze per il DECT, i servizi già esistenti potranno continuare ad operare nella stessa banda a condizione che non interferiscano con i sistemi DECT che potranno essere istituiti in base alle richieste del mercato;

considerando che l'attuazione della raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo⁽¹⁾, permetterà di realizzare il DECT entro il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽²⁾, consentirà di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando che la realizzazione del DECT dipende dall'assegnazione e dalla disponibilità di una banda di frequenze per la ricetrasmissione tra stazioni fisse e stazioni mobili;

considerando che si impone una certa flessibilità per tenere conto delle diverse esigenze in frequenze nei vari Stati membri e che sarà necessario provvedere affinché tale flessibilità non rallenti la realizzazione della tecnologia DECT in base alle richieste del mercato in tutta la Comunità;

considerando che la graduale disponibilità dell'intera gamma di frequenze più sopra indicata è indispensabile per la realizzazione del DECT su scala europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) si

intende la tecnologia conforme alle norme europee di telecomunicazione (ETS) per telecomunicazioni senza filo digitali cui fa riferimento la raccomandazione 91/288/CEE, nonché i sistemi di telecomunicazione, pubblici e privati che utilizzano direttamente tale tecnologia.

Articolo 2

Conformemente alla raccomandazione T/R 22-02 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), gli Stati membri assegnano al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) la banda di frequenze 1880-1900 MHz, entro il 1° gennaio 1992.

Conformemente alla raccomandazione della CEPT, il DECT va considerato prioritario rispetto ad altri servizi nella stessa banda e deve essere protetto nella banda di frequenze assegnata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Consiglio entro la fine del 1995 sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1991

sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT)

(91/288/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE ⁽⁴⁾ promuove l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 ⁽⁵⁾ promuove l'introduzione di servizi su scala europea in funzione delle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che recenti sviluppi, come gli accordi recenti sui servizi pubblici telepoint, hanno dimostrato il potenziale dei sistemi di telecomunicazione senza filo nella Comunità; che le norme europee di telecomunicazione (ETS) per le telecomunicazioni europee senza filo (DECT), attualmente messe a punto dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), favoriranno le possibilità di telecomunicazione senza filo;

considerando che la messa a punto dell'ETS deve tener conto della sicurezza degli utenti, assicurare l'interoperabilità su scala europea e permettere agli utenti che si avvalgono di un servizio basato sulla tecnologia DECT in uno Stato membro di accedere eventualmente a questo servizio in qualsiasi altro Stato membro;

considerando che la realizzazione in Europa della tecnologia DECT offre un'importante opportunità di introdurre sistemi telefonici numerici senza filo realmente europei;

considerando che una politica coordinata di introduzione di norme comuni per sistemi di telefonia senza filo permetterà di creare un mercato europeo di apparecchi telefonici mobili che, per dimensioni, caratteristiche funzionali e costi, potranno creare le condizioni di sviluppo richieste per conquistare una posizione guida sui mercati mondiali;

considerando che un tale sistema, in grado di offrire servizi vocali e servizi dati, deve essere basato su tecniche numeriche e facilitare in tal modo la compatibilità con l'ambiente numerico generale e le reti numeriche integrate nei servizi integrati (ISDN) realizzate nella Comunità, ai sensi della raccomandazione 86/659/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che la futura direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità, consentirà di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando che occorre tenere presente la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che fissa una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/230/CEE ⁽⁸⁾;

considerando che occorre tenere presente la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽⁹⁾;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁰⁾, è applicabile in materia; che si deve prestare una particolare attenzione ad evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando i vantaggi di agevolare l'accesso ai sistemi di comunicazione senza filo e la necessità di consentire la libera circolazione delle apparecchiature DECT in tutta la Comunità;

⁽¹⁾ GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 20 e GU n. C 9 del 15. 1. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 96.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 172.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

considerando che è opportuno utilizzare pienamente il potenziale offerto dagli strumenti finanziari stanziati dalla Comunità al fine di promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura comunitaria delle telecomunicazioni all'interno della Comunità;

considerando che occorre tenere conto della raccomandazione 87/371/CEE⁽¹⁾ che sottolinea la necessità di considerare con speciale attenzione le esigenze urgenti di taluni utenti per sistemi di comunicazione terrestri paneuropei; che la Commissione potrebbe in futuro presentare altre proposte relative al settore delle comunicazioni mobili;

considerando che l'attuazione di tale politica rafforzerà la cooperazione in Europa tra gli enti pubblici di telecomunicazioni, gli enti riconosciuti pubblici o privati e gli altri enti autorizzati che offrono servizi pubblici di telecomunicazioni mobili, qui appresso denominati «enti di telecomunicazioni»;

considerando che in proposito hanno espresso pareri favorevoli gli enti di telecomunicazioni, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e i fabbricanti delle apparecchiature di telecomunicazione degli Stati membri;

considerando che tali misure consentiranno la piena realizzazione nella Comunità dei benefici economici derivanti dall'uso dei telefoni senza filo e comporteranno un rapido aumento delle loro possibilità di mercato;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente raccomandazione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

RACCOMANDA:

- 1) che gli Stati membri e gli eventuali enti di telecomunicazioni competenti creino le condizioni necessarie per l'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) conformi alle prescrizioni tecniche descritte nell'allegato. Ai fini della presente raccomandazione, per telecomunicazioni numeriche senza filo «DECT» si intende qualsiasi tecnologia conforme alla norma europea di telecomunicazione per telecomunicazioni numeriche senza filo;
- 2) che gli enti di telecomunicazioni continuino a cooperare in seno alla CEPT e/o all'ETSI, per il completa-

mento delle specifiche e l'introduzione ed applicazione della tecnologia DECT;

- 3) che la Commissione prenda le necessarie iniziative, nell'ambito dell'applicazione delle direttive esistenti, per promuovere il completamento delle specifiche e l'introduzione ed applicazione della tecnologia DECT;
- 4) che la Commissione, definisca una strategia e lungo termine, in collaborazione e in consultazione con le parti interessate, ai fini dell'evoluzione dei sistemi paneuropei numerici cellulari e di radioavviso di prossima introduzione, nonché dei sistemi numerici senza filo, tenendo conto dello sviluppo generale verso un futuro sistema universale di comunicazioni personali, degli studi recenti e del programma di lavoro dell'ETSI;
- 5) che gli strumenti finanziari stanziati dalla Comunità tengano conto della presente raccomandazione nell'ambito dei loro interventi, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti di capitali necessari per realizzare l'infrastruttura del sistema DECT;
- 6) che siano incoraggiati sforzi per sviluppare infrastrutture adeguate onde consentire l'uso di apparecchiature con tecnologia DECT anche a livello pubblico e operare ai fini dell'introduzione coordinata della tecnologia DECT a tale livello, mantenendo in particolare le caratteristiche necessarie a permettere l'interoperabilità su scala europea;
- 7) che gli Stati membri informino la Commissione alla fine di ogni anno, a partire dalla fine del 1992, delle misure prese e dei problemi incontrati nell'attuazione della presente raccomandazione; che si prendano disposizioni per la consultazione degli enti di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, delle società di servizi, delle organizzazioni di datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali; che i progressi compiuti vengano esaminati dalla Commissione e dal gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983 e che il Parlamento europeo sia regolarmente informato, con periodicità almeno annuale.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 81.

*ALLEGATO***REQUISITI SPECIFICI PER L'INTRODUZIONE COORDINATA NELLA COMUNITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI NUMERICHE EUROPEE SENZA FILO (DECT)**

Indice

1. Requisiti generali
2. Scelta del sistema di trasmissione
3. Architettura di rete
4. Specifiche e realizzazione del sistema
5. Caratteristiche del sistema
6. Tariffe
7. Tempi di attuazione

1. Requisiti generali

Il sistema DECT dovrà essere sviluppato conformemente alla norma ETS definita dall'ETSI e dovrà soddisfare i seguenti requisiti generali :

- poter funzionare nella banda di frequenza 1880-1900 MHz che sarà assegnata ai DECT all'interno della Comunità, conformemente alla direttiva 91/287/CEE ;
- permettere di sfruttare la tecnologia senza filo per soddisfare le esigenze dell'utenza nelle applicazioni seguenti :
 - un'applicazione per uso domestico tramite interconnessione a ISDN/PSTN ;
 - un'applicazione di telecomunicazioni senza filo per l'utenza affari, la quale integri le caratteristiche di un PABX con la mobilità propria delle telecomunicazioni senza filo vocali e non vocali ;
 - un'applicazione che permetta di accedere alla rete pubblica con un apparecchio telefonico mediante una stazione di base, pubblica o privata ;
 - un'applicazione radio che consenta di estendere le reti pubbliche e private fino ai locali degli utenti ;
- permettere il funzionamento contemporaneo di due o più sistemi indipendenti all'interno della medesima area geografica.

2. Scelta del sistema di trasmissione

La specificazione particolareggiata delle caratteristiche di trasmissione del DECT dovrebbe essere completata entro l'ottobre 1991 e tenere conto delle raccomandazioni internazionali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché della direttiva 89/336/CEE. La tecnologia deve essere in grado di comprendere sistemi DECT situati nella stessa area geografica.

3. Architettura di rete

Le norme riguardanti la struttura di rete e la definizione ed attribuzione delle funzioni tra i diversi componenti del sistema dovrebbero essere completate per tutti i livelli OSI applicabili entro l'ottobre 1991.

4. Specifiche e realizzazione del DECT

La realizzazione del sistema deve rendere possibile un sistema interoperativo « full roaming », laddove necessario. Nel contesto della presente raccomandazione si intende per « roaming » la possibilità di utilizzare apparecchi telefonici basati sulla tecnologia DECT per accedere alle reti pubbliche in qualsiasi Stato membro.

5. Caratteristiche del sistema

Le specifiche del sistema devono indicare un numero minimo di funzioni e prestazioni di base, e cioè :

- soddisfare i requisiti generali di cui al punto 1 ;
- fornire servizi di emergenza ;
- garantire la sicurezza di selezione e di chiamata ;
- assicurare la compatibilità fra le applicazioni per uso domestico, pubblico e aziendale.

La fornitura di un servizio o di una funzione supplementare, al di là delle prestazioni di base, offerto da un dato sistema non deve influire sulla fornitura del servizio minimo offerto da altri sistemi.

6. Tariffe

L'accordo su elementi quali le tariffe per il servizio a livello comunitario e i rendiconti tra gli esercenti deve essere definito in tempo utile, se necessario.

7. Tempi di attuazione

L'infrastruttura per le applicazioni basate sulla tecnologia DECT deve essere progressivamente resa disponibile a decorrere dalla fine del 1992.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 246 del 10 settembre 1990)

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, lettera a):

anziché: «... collocamento delle merci in zona franca o in deposito franco, ...»,

leggi: «... collocamento delle merci in deposito doganale, ...».

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, lettera b):

anziché: «... collocamento in zona franca o in deposito franco di merci ...»,

leggi: «... collocamento in deposito doganale di merci ...».

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, lettera c):

anziché: «... da una zona franca o da un deposito franco, ...»,

leggi: «... da un deposito doganale, ...».

Pagina 5, articolo 14, paragrafo 5:

anziché: «... nei formulari di cui ai paragrafi 2 e 3 ...»,

leggi: «... nei formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 ...».

Pagina 8, articolo 29, paragrafo 1:

anziché: «... l'autorità doganale designa il depositante come obbligato ...»,

leggi: «... l'autorità doganale designa il depositario come obbligato ...».

Pagina 11, articolo 45, paragrafo 4:

anziché: «... i formulari di cui ai paragrafi 2 e 3 ...»,

leggi: «... i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 ...».

Pagina 28, allegato III/F:

anziché: «Il formulario di cui all'articolo 51, ...»,

leggi: «Il formulario di cui all'articolo 61, ...».

Pagina 31, allegato V, appendice:

sopprimere: «1. Dichiarazione: indicare il n. 2503/88».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 246 del 10 settembre 1990)

Pagina 36, articolo 19, paragrafo 3:

anziché: «Fatto salvo l'articolo 29, ...»,

leggi: «Fatto salvo l'articolo 28, ...».

Pagina 36, articolo 19, paragrafo 3, lettera d):

anziché: «... di cui all'articolo 16;»,

leggi: «di cui all'articolo 18;».
